



## **CAPITOLATO TECNICO**

*Servizio di tesoreria*

*per il Gestore dei mercati energetici S.p.A.*

A handwritten signature in black ink, consisting of a single, fluid, cursive stroke that starts from the bottom left and moves towards the top right.

**INDICE**

1.	PREMESSA .....	4
2.	IL GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A. ....	4
3.	OGGETTO DEL SERVIZIO.....	6
3.1.	OGGETTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA .....	6
3.1.1.	SERVIZIO DI REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI .....	7
3.1.2.	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE .....	9
3.1.3.	SERVIZIO DI APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE.....	9
3.1.4.	SERVIZI AGGIUNTIVI.....	10
4.	SPECIFICHE TECNICHE ED OPERATIVE DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI.....	11
4.1.	SPECIFICHE TECNICHE ED OPERATIVE DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI PER I MERCATI ENERGETICI.....	11
4.1.1.	SPECIFICHE TECNICHE ED OPERATIVE DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI DA SVOLGERSI CON RIFERIMENTO AL CONTO CORRENTE DI CUI ALLA LETTERA A. DEL PARAGRAFO 3.1.1.....	11
4.1.2.	SPECIFICHE TECNICHE ED OPERATIVE DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI DA SVOLGERSI CON RIFERIMENTO AI CONTI CORRENTI DI CUI ALLE LETTERE B. E G. DEL PARAGRAFO 3.1.1.....	13
4.1.3.	SPECIFICHE TECNICHE ED OPERATIVE DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI DA SVOLGERSI CON RIFERIMENTO AL CONTO CORRENTE DI CUI ALLA LETTERA H. DEL PARAGRAFO 3.1.1.....	14
4.2.	SPECIFICHE TECNICHE ED OPERATIVE DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI PER I MERCATI PER L'AMBIENTE .....	15
4.3.	SPECIFICHE TECNICHE ED OPERATIVE DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI PER LA GESTIONE CORRENTE AZIENDALE EXTRA-MERCATO.....	18
5.	SPECIFICHE TECNICHE ED OPERATIVE DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE.....	23

## Allegato 2 al Disciplinare di gara

6.	SPECIFICHE TECNICHE ED OPERATIVE DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE PER IL MERCATO ELETTRICO, LA PIATTAFORMA CONTI ENERGIA A TERMINE ED IL MERCATO DEL GAS.....	24
7.	MODALITÀ TECNICHE COMUNI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA.....	32
8.	DURATA E VALORE DELL'APPALTO.....	34

### 1. Premessa

Il presente capitolato contiene le specifiche tecniche relative al *servizio di tesoreria* di cui il Gestore dei mercati energetici S.p.A. (nel seguito GME) necessita di approvvigionarsi nell'ambito delle proprie attività di gestione corrente dei mercati energetici ed ambientali, nonché in quelle di gestione corrente aziendale extra-mercato.

### 2. Il Gestore dei mercati energetici S.p.A.

Il Gestore dei mercati energetici S.p.A. (GME) è la società a cui è stata affidata - ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 79/99 (nel seguito Decreto) - l'organizzazione e la gestione economica del Mercato Elettrico, ovvero il mercato organizzato all'ingrosso dell'energia elettrica, comunemente conosciuto come "borsa elettrica".

Il GME è totalmente partecipato dalla società Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (GSE), a sua volta totalmente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La costituzione del GME si inquadra nel più ampio contesto del processo di liberalizzazione del settore elettrico avviato nel 1999 e la sua missione consiste nel favorire lo sviluppo di un sistema elettrico nazionale concorrenziale.

Ad oggi il GME rappresenta uno dei principali soggetti istituzionali di riferimento del settore elettrico ed in quanto tale svolge un ruolo di rilievo, affiancandosi agli altri soggetti istituzionali del settore (Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Autorità per l'energia elettrica e il gas, ecc.).

La borsa elettrica, strumento fondamentale per la creazione di un mercato elettrico concorrenziale in Italia, favorisce l'emergere di prezzi di equilibrio efficienti che consentono ai produttori e ai grossisti di vendere e comprare energia elettrica dove c'è una maggiore convenienza economica; assicura, inoltre, ai suoi operatori la trasparenza e la sicurezza degli scambi. Il GME, infatti, svolge le sue funzioni assicurando la neutralità, la trasparenza, l'obiettività e la concorrenza tra produttori, come previsto dal Decreto che lo ha istituito.

Dal 2007 il GME gestisce anche la Piattaforma dei Conti Energia a Termine (PCE), attraverso la quale gli operatori che negoziano energia elettrica al di fuori della borsa elettrica registrano le obbligazioni commerciali e dichiarano i relativi programmi di immissione e prelievo di energia elettrica.

## Allegato 2 al Disciplinare di gara

Il GME è attivo non solo nel settore elettrico, ma partecipa all'attuazione delle politiche ambientali adottate dall'Italia attraverso la gestione dei Mercati per l'ambiente, ovvero del Mercato dei Certificati Verdi, del Mercato dei Titoli di Efficienza Energetica, del Mercato delle Unità di Emissione e dei Sistemi di trasferimento delle garanzie di origine. Attraverso questi mercati il GME promuove lo sviluppo delle fonti rinnovabili, l'incremento del risparmio energetico e la riduzione delle emissioni dannose per l'ambiente; il mercato, infatti, rappresenta uno strumento in grado di consentire alle imprese di adottare scelte ambientalmente sostenibili con il minor dispendio economico possibile.

Al GME è stata, altresì, affidata la gestione del mercato del gas naturale ai sensi dell'art. 30 della legge 99/09.

In particolare, l'articolo 30, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99 recante Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia ha affidato, in esclusiva, al GME la gestione economica del mercato del gas naturale e l'organizzazione dello stesso secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza. Seguendo un approccio graduale di avvio del mercato del gas, coerentemente con quanto prospettato dalle Istituzioni di riferimento, il GME, ai sensi del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 marzo 2010, ha avviato dal 10 maggio 2010 l'operatività della P-GAS, ovvero della piattaforma per la negoziazione delle quote di gas naturale importato da paesi extra UE di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 2 aprile 2007, n. 40, (di seguito: Legge n. 40/07), le quali, ai sensi del citato dm 18 marzo, devono essere offerte dagli importatori obbligati, esclusivamente nell'ambito della piattaforma di negoziazione organizzata e gestita dal GME.

Con il successivo Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 agosto 2010 sono state stabilite, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 30, comma 2, della legge n. 99/09, le modalità con cui i produttori di gas naturale assolvono all'obbligo di cessione delle aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas dovute allo Stato (c.d. royalties), di cui all'articolo 11, comma 1, della Legge n. 40/07, prevedendo in particolare che dette aliquote siano offerte dai titolari esclusivamente presso la Piattaforma organizzata e gestita dal GME (P-GAS). Il GME ha così conformato le disposizioni contenute nel Regolamento della piattaforma P-GAS alle disposizioni del dm 6 agosto 2010, rendendo operative, dall'11 agosto 2010 le nuove funzionalità della P-GAS utili a consentire la gestione delle offerte delle predette royalties. Nel corso del 2010, un ulteriore passo in avanti verso la progressiva realizzazione della "Borsa del gas" si è concretizzato con l'avvio, in data 10 dicembre 2010, dell'operatività del mercato a pronti del gas naturale (M-GAS).

Il Regolamento del mercato del gas, approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l'AEEG, con nulla osta del 26 novembre 2010, è stato pubblicato sul sito istituzionale del GME in data 1 dicembre 2010, come successivamente modificato ed integrato. L'avvio a regime delle negoziazioni sul mercato M-GAS è avvenuto a partire dal 10 dicembre 2010.

Sul MGAS gli operatori possono acquistare e vendere quantitativi di gas naturale a pronti. Su tale mercato il GME svolge il ruolo di controparte centrale delle transazioni concluse dagli operatori.

Il disegno del mercato del gas è stato ulteriormente completato dalla deliberazione dell'AEEG ARG/GAS 45/11, con la quale il Regolatore ha introdotto la disciplina del servizio di bilanciamento basato su meccanismi di mercato. Ai sensi della predetta deliberazione il GME, per conto del Responsabile del bilanciamento organizza e gestisce la Piattaforma per il bilanciamento del gas naturale, a decorrere dall'1 dicembre 2011.

### 3. Oggetto del servizio

#### 3.1. Oggetto del servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria richiesto dal GME all'istituto di credito o finanziario affidatario (di seguito "Prestatore") dovrà comporsi del Servizio di regolazione dei pagamenti e del Servizio di gestione delle garanzie finanziarie, nonché del Servizio di anticipazione bancaria in conto corrente.

In particolare, il servizio dovrà comprendere il:

##### 1. Servizio di regolazione dei pagamenti:

- per i  **Mercati Energetici**  (il Mercato Elettrico, la Piattaforma Conti Energia a termine, il Mercato del Gas, la Piattaforma di negoziazione per lo scambio di Gas naturale e la Piattaforma di Bilanciamento del Gas);
- per i  **Mercati Ambientali**  (il Mercato dei Certificati Verdi, il Mercato dei Titoli di Efficienza Energetica, il Mercato delle Unità di Emissione ed il Mercato delle garanzie di origine);
- per la  **gestione corrente aziendale extra-mercato** .

##### 2. Servizio di gestione delle garanzie finanziarie per il Mercato elettrico, la Piattaforma dei conti energia ed il Mercato del gas;

##### 3. Servizio di apertura di credito in conto corrente

secondo quanto dettagliatamente descritto nel prosieguo del presente documento.

**Ai fini del presente capitolato, si rinvia, ove non diversamente specificato, alle definizioni di cui al:**

- **Testo integrato della disciplina del mercato elettrico approvata con D.M. 19 dicembre 2003, come successivamente modificato e integrato, per il Mercato elettrico ed il Mercato dei certificati verdi;**
- **Regolamento della Piattaforma dei conti energia a termine;**
- **Regolamento del mercato del gas**
- **Regolamento della piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas naturale**
- **Regolamento della piattaforma di bilanciamento del gas**
- **Regolamento di funzionamento del mercato organizzato e della piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine per i sistemi di trasferimento delle garanzie di origine;**
- **le Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica;**
- **Regolamento delle unità di emissione dei gas a effetto serra**

**consultabili sul sito internet del Gestore dei mercati energetici S.p.A. [www.mercatoelettrico.org](http://www.mercatoelettrico.org).**

### ***3.1.1. Servizio di regolazione dei pagamenti***

Ai fini dello svolgimento del servizio di regolazione dei pagamenti, nell'ambito del servizio di Tesoreria, il Prestatore apre n. 9 (nove) conti correnti intestati al GME, denominati in euro e provvisti delle funzionalità del servizio Remote Banking, come da seguente specifica:

- A.** n. 1 conto corrente bancario per il Mercato Elettrico, la Piattaforma Conti Energia, il Mercato del Gas, la Piattaforma di negoziazione per lo scambio di Gas naturale e la Piattaforma di Bilanciamento del Gas;
- B.** n. 1 conto corrente bancario per i depositi cauzionali infruttiferi per il Mercato Elettrico e per la Piattaforma Conti Energia; l'infruttuosità di tale conto corrente è da intendersi valida fino a eventuale sopravvenuta diversa disposizione normativa o regolamentare. In tale ipotesi la remunerazione di tale conto sarà equiparata a quella degli altri conti correnti, con la decorrenza indicata dalla medesima disposizione.

- C. n. 1 conto corrente bancario per il Mercato delle Unità di Emissione;
- D. n. 1 conto corrente bancario per il Mercato dei Certificati Verdi;
- E. n. 1 conto corrente bancario per il Mercato dei Titoli di Efficienza Energetica;
- F. n. 1 conto corrente bancario per la gestione corrente aziendale extra-mercato;
- G. n.1 conto corrente per i depositi cauzionali infruttiferi del Mercato del Gas; l'infruttuosità di tale conto corrente è da intendersi valida fino a eventuale sopravvenuta diversa disposizione normativa o regolamentare. In tale ipotesi la remunerazione di tale conto sarà equiparata a quella degli altri conti correnti, con la decorrenza indicata dalla medesima disposizione.
- H. n.1 conto corrente bancario per la Piattaforma per la consegna fisica dei contratti finanziari conclusi sull'Idex;
- I. n. 1 conto corrente bancario per il mercato delle garanzie di origine.

Tutti i conti correnti non devono prevedere spese di alcun tipo né per la tenuta del conto, né per i movimenti né per qualsivoglia altra causale fatta eccezione per l'imposta di bollo dovuta per legge.

Ciascun conto corrente – salvo quelli espressamente infruttiferi di cui alle precedenti lettere B e G - andrà remunerato trimestralmente al tasso Euribor a tre mesi base 365 calcolato come media delle quotazioni di tale indicatore per ciascun giorno del trimestre di riferimento, al quale andranno aggiunti 50 *basis points*. La liquidazione degli interessi ha luogo con cadenza trimestrale posticipata.

A titolo indicativo si segnala che per i primi 6 (sei) mesi del 2011 la giacenza media su tali conti è stata complessivamente pari ad € 235.303.546,00 (duecentotrentacinquemilioni-trecentotremilacinquecentoquarantasei/00) ed il numero di movimenti complessivamente pari a 6.095 (seimilazerovantacinque).

## Allegato 2 al Disciplinare di gara

SPECIFICA CONTI CORRENTI BANCARI		CONSISTENZA MEDIA I° SEM. 2011	II. MOVIMENTI I° SEM. 2011
A.	n. 1 conto corrente bancario per il Mercato Elettrico - Piattaforma Conti Energia - Mercato del Gas	€ 42.387.017,86	1.811
B.	n. 1 conto corrente bancario per i depositi cauzionali infruttiferi per il Mercato Elettrico e per la Piattaforma Conti Energia	€ 73.882.581,68	156
C.	n. 1 conto corrente bancario per il Mercato delle Unità di Emissione	€ 12.497,13	47
D.	n. 1 conto corrente bancario per il Mercato dei Certificati Verdi	€ 90.932.751,00	902
E.	n. 1 conto corrente bancario per il Mercato dei Titoli di Efficienza Energetica	€ 23.362.554,15	888
F.	n. 1 conto corrente bancario per la gestione corrente aziendale extra-mercato	€ 4.278.988,35	2.276
G.	n. 1 conto corrente bancario per i depositi cauzionali infruttiferi del Mercato del Gas	€ 249.999,49	4
H.	n. 1 conto corrente bancario per la Piattaforma per la consegna fisica dei contratti finanziari conclusi su IDEX	€ 197.156,34	11
<b>TOTALI</b>		<b>€ 235.303.546,00</b>	<b>6.095</b>

### *3.1.2. Servizio di gestione delle garanzie finanziarie*

Il servizio di gestione delle garanzie finanziarie dovrà essere costituito dalle seguenti attività:

- verifica delle fideiussioni prestate a favore del GME, nonché degli eventuali aggiornamenti delle stesse;
- comunicazione al GME, con riferimento a ciascun operatore, dell'ammontare garantito e del termine di validità ed efficacia delle fideiussioni nonché degli eventuali aggiornamenti delle stesse;
- custodia delle fideiussioni prestate a favore del GME, nonché degli eventuali aggiornamenti delle stesse;
- escussione delle fideiussioni prestate a favore del GME, in nome e per conto del GME stesso.

**Nessuna spesa aggiuntiva sarà addebitata dal Prestatore per il complesso delle attività di gestione delle garanzie finanziarie, ivi compresa l'attività di escussione, descritta nel presente capitolato.**

A tal proposito si evidenzia che al 30 giugno 2011 il numero di operatori sul Mercato Elettrico era di 176 (centosettantasei), su PCE di 201 (duecentouno), sul Mercato del GAS di 31 (trentuno) e sul Mercato dei Certificati Verdi di 641 (seicentoquarantuno) e che fin dall'avvio dell'operatività della Borsa elettrica non è mai stato necessario procedere all'escussione di fideiussioni.

### *3.1.3. Servizio di apertura di credito in conto corrente*

Il servizio di anticipazione finanziaria consta nell'apertura di una linea di credito sul conto corrente di cui alla precedente lettera H. del precedente paragrafo 3.1.1, secondo quanto specificato al successivo paragrafo 5.

***3.1.4. Servizi aggiuntivi***

Il Prestatore si impegna in caso di specifica richiesta del GME ad attivare ulteriori conti correnti (al massimo cinque) intestati al GME stesso e denominati in Euro, aventi medesime caratteristiche di gestione di cui al successivo paragrafo 4, nonché ad attivare il servizio di tesoreria della medesima tipologia di quello descritto al successivo paragrafo 6.

**La remunerazione di tali servizi eventuali è da intendersi ricompresa nel corrispettivo offerto, risultante dall'aggiudicazione.**

**4. Specifiche tecniche ed operative di fornitura del servizio di regolazione dei pagamenti**

**4.1. Specifiche tecniche ed operative di fornitura del servizio di regolazione dei pagamenti per i mercati energetici**

***4.1.1. Specifiche tecniche ed operative di fornitura del servizio di regolazione dei pagamenti da svolgersi con riferimento al conto corrente di cui alla lettera A. del paragrafo 3.1.1.***

- I. Il servizio di regolazione dei pagamenti da svolgersi con riferimento al conto corrente di cui alla lettera A del precedente paragrafo 3.1.1, dovrà essere costituito dalle seguenti attività:
  - a) ricezione dei pagamenti disposti dagli operatori debitori;
  - b) effettuazione dei pagamenti a favore degli operatori creditori;
  - c) comunicazione al GME dei pagamenti ricevuti ed effettuati di cui alle precedenti lettere a) e b), nonché di ogni altra movimentazione in dare e in avere sui conti intestati al GME e denominati in Euro.
- II. Il Prestatore accredita sui conti intestati al GME i pagamenti ricevuti dagli operatori debitori, con valuta pari a quella del giorno di ricevimento, e ne dà comunicazione al GME stesso, mediante la messa a disposizione, in tempo reale, dei dati attraverso il servizio Remote Banking.
- III. Nel giorno in cui è prevista la ricezione dei pagamenti da parte degli operatori debitori (attualmente il 15° giorno lavorativo di ciascun mese e comunque modificabile a discrezione del GME) il Prestatore si impegna a monitorare i flussi in entrata ed in particolare a garantire l'effettivo accredito e la relativa visualizzazione per il GME entro la giornata sia dei BIR o strumento equipollente regolarmente disposti entro le ore 16,30 del medesimo giorno sia dei bonifici ordinari regolarmente disposti con valuta e disponibilità pari al giorno in questione.
- IV. Nel giorno in cui è prevista l'effettuazione dei pagamenti a favore degli operatori creditori (attualmente il 16° giorno lavorativo di ciascun mese e comunque modificabile a discrezione del GME), il Prestatore si impegna a monitorare gli

eventuali bonifici in entrata residui ancora non pervenuti dagli operatori debitori ed in particolare a garantire il loro accredito e la relativa visualizzazione per il GME entro le ore 12,00 qualora regolarmente disposti tramite BIR o strumento equipollente entro le ore 10,30.

- V. Le disposizioni di pagamento sono effettuate dal GME (entro le ore 15,00 per gli operatori nazionali ed entro le ore 13,00 per gli operatori esteri) mediante l'invio, attraverso il Servizio Remote Banking, di files in formato txt conformi agli standard tecnici CBI e contenenti, con riferimento a ciascun ordine di pagamento a favore degli operatori creditori, almeno i seguenti dati ed informazioni relativi a ciascun operatore:
- denominazione o ragione sociale;
  - coordinate bancarie (ABI, CAB, n° C/C, ovvero BIC, IBAN, BIBAN);
  - ammontare del pagamento da effettuare a valere sui conti;
  - valuta del pagamento.

Sulla base di tali disposizioni il Prestatore effettua i pagamenti e ne dà comunicazione al GME. La valuta da applicare è quella del giorno di disposizione del pagamento, salvo diversa specifica indicazione da parte del GME.

- VI. I pagamenti sono effettuati dal Prestatore senza limitazione d'importo, sulla base dei dati e delle informazioni contenute nei files di cui al precedente punto V, entro 90 minuti dalla ricezione dei files stessi, con le seguenti modalità:
- *per gli operatori nazionali*, BIR o strumento equipollente (come ad esempio bonifico urgente);
  - *per gli operatori esteri*, BOE o strumento equipollente.

Resta inteso che qualora il Prestatore non effettui i pagamenti entro i termini stabiliti, la valuta da applicare al beneficiario è quella indicata dal GME.

In caso di ritardo negli accrediti oltre le ore 9,00 del giorno successivo a quello di cui al precedente punto III oppure superiore a 30 minuti rispetto alle tempistiche previste al precedente punto IV, oppure in caso di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti superiore a 60 minuti rispetto al termine indicato al punto VI, il GME applicherà al Prestatore una penale pari a 50 euro, salvo che lo stesso non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni subiti.

VII. La comunicazione delle informazioni relative ai pagamenti eseguiti, è effettuata dal Prestatore mediante la messa a disposizione, in tempo reale, dei dati relativi a ciascun pagamento attraverso il Servizio Remote Banking.

I dati sono i seguenti:

- denominazione o ragione sociale del beneficiario;
- ammontare del pagamento effettuato a favore del beneficiario a valere sui conti;
- valuta del pagamento;
- data di esecuzione del pagamento.

Per il conto corrente in oggetto il Prestatore si impegna a fornire l'aggiornamento in tempo reale dei movimenti sul sistema di Remote Banking, contestualmente alla ricezione dei flussi sui propri sistemi informatici, sia in entrata che in uscita. Relativamente a tali conti correnti bancari, il Prestatore consentirà al GME di estrarre, direttamente dall'home banking, un file excel contenente almeno i campi "causale del versamento", "importo", "data valuta" per ciascuno dei versamenti.

#### ***4.1.2. Specifiche tecniche ed operative di fornitura del servizio di regolazione dei pagamenti da svolgersi con riferimento ai conti correnti di cui alle lettere B. e G. del paragrafo 3.1.1.***

Al fine di consentire da parte degli operatori l'effettuazione di bonifici bancari a favore del GME di somme a titolo di deposito infruttifero, ai sensi dell'Articolo 79, comma 79.1, del Testo Integrato della Disciplina del Mercato Elettrico (di seguito "Disciplina") - approvato con D.M. del 19 dicembre 2003 come successivamente modificato e integrato - ovvero ai sensi dell'Articolo 57, comma 57.11, del Regolamento della Piattaforma dei conti energia a termine, di cui all'art.17 dell'allegato A alla delibera 111/06 dell'autorità per l'energia elettrica e il gas e successive modifiche e integrazioni (di seguito "Regolamento PCE") - positivamente verificato dal Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas con determinazione del 7 febbraio 2007 come successivamente modificato e integrato - ovvero ai sensi dell'Articolo 45, comma 45.2 del Regolamento del Mercato del Gas - approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in data 26 novembre 2010 come successivamente modificato e integrato -

disponibili sul sito del GME [www.mercatoelettrico.org](http://www.mercatoelettrico.org), il Prestatore apre presso di sé 2 (due) conti infruttiferi intestati al GME denominati in euro di cui alle precedenti lettere B e G del precedente paragrafo 3.1.1. L'eventuale restituzione delle somme come sopra bonificate da parte degli Operatori avverrà a seguito di specifica disposizione impartita da GME. Qualora un operatore versi presso il Prestatore una somma a titolo di deposito infruttifero, il Prestatore ne dà comunicazione al GME in tempo reale, e comunque entro il giorno di ricezione del deposito a garanzia da parte dell'operatore, mediante la messa a disposizione dei dati, ricevuti nel sistema informatico del Prestatore, attraverso il servizio Remote Banking, relativi al deposito ricevuto. I dati sono i seguenti:

- denominazione o ragione sociale dell'operatore;
- ammontare del deposito a garanzia;
- valuta del versamento del deposito;
- causale del versamento;
- data di contabilizzazione del deposito a garanzia

Nel caso in cui la comunicazione dell'avvenuto versamento sia ritardata rispetto al termine indicato, da ritenere perentorio, il GME applicherà al Prestatore una penale pari a 50 euro, salvo che lo stesso non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni subiti.

Per i conti correnti in oggetto il Prestatore si impegna a fornire l'aggiornamento in tempo reale dei movimenti sul sistema di Remote Banking, contestualmente alla ricezione dei flussi sui propri sistemi informatici, sia in entrata che in uscita.

L'infruttuosità di tali conti correnti è da intendersi valida fino a eventuale sopravvenuta diversa disposizione normativa o regolamentare. In tale ipotesi la remunerazione di tali conti sarà equiparata a quella degli altri conti correnti, con la decorrenza indicata dalla medesima disposizione.

#### ***4.1.3. Specifiche tecniche ed operative di fornitura del servizio di regolazione dei pagamenti da svolgersi con riferimento al conto corrente di cui alla lettera H. del paragrafo 3.1.1.***

Il servizio di regolazione dei pagamenti e degli incassi da svolgersi con riferimento al conto corrente, di cui alla lettera H del precedente paragrafo 3.1.1, dovrà essere costituito dalle seguenti attività:

- a) ricezione dei pagamenti disposti da CC&G ;

- b) monitoraggio dei pagamenti a favore di CC&G;
- c) comunicazione al GME dei pagamenti ricevuti ed effettuati di cui alle precedenti lettere a) e b), nonché di ogni altra movimentazione in dare e in avere sul conto destinato per tale attività e denominato in Euro.

Nel giorno in cui è prevista la ricezione dei pagamenti da parte di CC&G, il Prestatore si impegna a monitorare i flussi in entrata ed in particolare a garantire l'effettivo accredito sul conto intestato al GME e la relativa visualizzazione per il GME entro la giornata, delle disposizioni regolarmente eseguite con valuta e disponibilità pari al giorno in questione.

Le disposizioni di pagamento a favore di CC&G sono addebitate in automatico da CC&G al Prestatore, entro e non oltre le ore 9:30, mediante l'utilizzo del Sistema Target 2 – sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale, ai sensi dell'indirizzo BCE/2007/2 del 26 aprile 2007, come successivamente modificato.

Nel giorno in cui è previsto il pagamento a favore di CC&G, il Prestatore si impegna a monitorare i flussi in uscita ed in particolare a garantire l'effettivo accredito nei confronti di CC&G dandone visualizzazione al GME entro le ore 15:00, delle disposizioni regolarmente eseguite con valuta e disponibilità pari al giorno in questione.

Il Prestatore si impegna a fornire l'aggiornamento in tempo reale dei movimenti del conto corrente sul sistema di Remote Banking, contestualmente alla ricezione dei flussi sui propri sistemi informatici, sia in entrata che in uscita.

#### **4.2. Specifiche tecniche ed operative di fornitura del servizio di regolazione dei pagamenti per i mercati per l'ambiente**

Il servizio di regolazione dei pagamenti, da svolgersi con riferimento ai conti correnti di cui alle lettere C, D, E e I del precedente paragrafo 3.1.1, è costituito dalle seguenti attività:

- a) ricezione dei versamenti effettuati dagli operatori;
- b) effettuazione dei pagamenti a favore degli operatori creditori;
- c) comunicazione al GME dei versamenti e dei pagamenti rispettivamente ricevuti ed effettuati, di cui alle precedenti lettere a) e b), nonché di ogni altra movimentazione in dare e in avere sui conti intestati al GME e denominati in Euro.

- I. Il Prestatore comunica al GME gli importi versati dagli operatori. Tale comunicazione deve essere effettuata dal Prestatore al GME entro le ore 16,30 del giorno lavorativo precedente a ciascuna sessione di mercato attraverso il *Servizio Remote Banking* ovvero, in caso di richiesta del GME, mediante comunicazione a mezzo telefacsimile di un documento che contenga, con riferimento a ciascun operatore, l'indicazione dell'importo da quest'ultimo versato su uno dei conti correnti di cui alle precedenti lettere C, D, E e I del paragrafo 3.1.1, entro il termine sopraindicato.
- Nel caso di ritardo nell'effettuazione della comunicazione rispetto all'orario indicato il GME applicherà al Prestatore una penale pari a 50 euro, salvo che esso non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni subiti.
- II. Le disposizioni di pagamento, con l'esclusione di quelle relative al mercato delle unità di emissione di gas effetto serra, sono effettuate dal GME entro le ore 16,00 di un giorno lavorativo, tramite l'invio, attraverso le funzionalità del *Servizio Remote Banking* di un *file*, in formato *cbi*, contenente i seguenti dati ed informazioni:
- a) denominazione o ragione sociale dell'operatore creditore;
  - b) codice identificativo dell'operatore ai fini della partecipazione al mercato;
  - c) codice identificativo delle transazioni a cui il pagamento si riferisce (*attribuito dal sistema informatico del mercato*);
  - d) ammontare dei pagamenti e coordinate bancarie del beneficiario (ABI, CAB, n° c/c, ovvero BIC, IBAN)
  - e) causale del pagamento;
  - f) valuta del pagamento (beneficiario).
- III. I pagamenti relativi alle disposizioni di cui al precedente punto II sono effettuati dal Prestatore il giorno lavorativo successivo a quello dell'invio delle disposizioni medesime, con valuta beneficiario lo stesso giorno di lavorazione, salvo diversa specifica indicazione da parte del GME. Resta inteso che qualora il Prestatore non effettui tali pagamenti entro i termini previsti, la valuta da applicare al beneficiario è quella indicata dal GME.
- Nel caso di ritardo nell'effettuazione di pagamenti superiore a 1 giorno rispetto al termine indicato, il GME applicherà al Prestatore una penale pari a 50 euro, salvo che

esso non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni subiti.

- IV. Le disposizioni di pagamento relative al mercato delle unità di emissione di gas effetto serra sono effettuate dal GME entro le ore 19,00 di un giorno lavorativo, tramite l'invio, attraverso le funzionalità del *Servizio Remote Banking* di un *file*, in formato *cbi*, contenente i seguenti dati ed informazioni:
- a) denominazione o ragione sociale dell'operatore creditore;
  - b) codice identificativo dell'operatore ai fini della partecipazione al mercato;
  - c) codice identificativo delle transazioni a cui il pagamento si riferisce (*attribuito dal sistema informatico del mercato*);
  - d) ammontare dei pagamenti e coordinate bancarie del beneficiario (ABI, CAB, n° c/c, ovvero BIC, IBAN)
  - e) causale del pagamento;
  - f) valuta del pagamento (beneficiario).
- V. I pagamenti relativi alle disposizioni di cui al precedente punto IV, sono effettuati il giorno lavorativo successivo a quello di invio delle disposizioni medesime, con valuta beneficiario lo stesso giorno di lavorazione, salvo diversa specifica indicazione da parte del GME. Resta inteso che qualora il Prestatore non effettui tali pagamenti entro i termini previsti, la valuta da applicare al beneficiario è quella indicata dal GME. Nel caso di ritardo nell'effettuazione di pagamenti superiore a 1 giorno rispetto al termine indicato, il GME applicherà al Prestatore una penale pari a 50 euro, salvo che esso non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni subiti.
- VI. Con riferimento alle disposizioni di pagamento effettuate mediante *il Servizio Remote Banking*, di cui ai precedenti punti II e IV, il Prestatore renderà disponibile attraverso la stessa funzionalità del Servizio la conferma dell'avvenuto pagamento.

Per i conti correnti in oggetto il Prestatore si impegna a fornire l'aggiornamento in tempo reale dei movimenti sul sistema di *Remote Banking*, contestualmente alla ricezione dei flussi sui propri sistemi informatici, sia in entrata che in uscita. Relativamente a tali conti correnti bancari, il Prestatore consentirà al GME di estrarre, direttamente dall'home banking, un file

excel contenente almeno i campi “causale del versamento”, “importo”, “data valuta” per ciascuno dei versamenti.

### **4.3. Specifiche tecniche ed operative di fornitura del servizio di regolazione dei pagamenti per la gestione corrente aziendale extra-mercato**

Il servizio di regolazione dei pagamenti, da svolgersi con riferimento al conto corrente di cui alla lettera F. del precedente paragrafo 3.1.1, è costituito dalle seguenti attività:

#### **4.3.1 Bonifici Fornitori Ordinari**

Il GME, attraverso il servizio *Remote Banking*, inserisce tutti i dati ed informazioni relativi a ciascun fornitore:

- denominazione o ragione sociale;
- dati bancari relativi al conto su cui addebitare il pagamento (ABI, CAB, n° c/c, ovvero BIC, IBAN);
- dati bancari relativi al conto su cui accreditare il pagamento (ABI, CAB, n° c/c, ovvero BIC, IBAN);
- ammontare del pagamento dovuto;
- data di esecuzione del bonifico al fine di garantire una specifica valuta al beneficiario;
- causale del pagamento;
- CIG/CUP ove richiesto dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

e li trasmette con flusso telematico al Prestatore. Il Prestatore garantisce il regolamento dei fondi con la banca del beneficiario, come segue:

- se coincidente con quella dell’ordinante, lo stesso giorno lavorativo della data di esecuzione;
- se diversa da quella dell’ordinante, entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla data di esecuzione.

Nel caso in cui la data di ricezione del flusso da parte del Prestatore coincida con la data di esecuzione, il GME invia al Prestatore i bonifici entro le ore 13,00.

Nel caso di ritardo nell’effettuazione di pagamenti superiore a 1 giorno rispetto al termine indicato, il GME applicherà al Prestatore una penale pari a 50 euro, salvo che esso non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. Resta inteso che il Prestatore

dovrà in ogni caso garantire la valuta indicata dal GME. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni subiti.

### **4.3.2 Bonifici Fornitori Veloci**

Il GME, attraverso il servizio *Remote Banking*, inserisce tutti i dati ed informazioni relativi a ciascun fornitore:

- denominazione o ragione sociale;
- dati bancari relativi al conto su cui addebitare il pagamento (ABI, CAB, n° c/c, ovvero BIC, IBAN);
- dati bancari relativi al conto su cui accreditare il pagamento (ABI, CAB, n° c/c, ovvero BIC, IBAN);
- ammontare del pagamento dovuto;
- data di esecuzione del bonifico al fine di garantire una specifica valuta al beneficiario;
- causale del pagamento;
- CIG/CUP ove richiesto dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

e li trasmette con flusso telematico al Prestatore. Il Prestatore garantisce il regolamento dei fondi con la banca del beneficiario lo stesso giorno lavorativo della data di esecuzione. Nel caso in cui la data di ricezione del flusso da parte del Prestatore coincida con la data di esecuzione, il GME invia al Prestatore i bonifici entro le ore 15,00.

Nel caso di ritardo nell'effettuazione di pagamenti superiore a 1 giorno rispetto al termine indicato, il GME applicherà al Prestatore una penale pari a 50 euro, salvo che esso non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. Resta inteso che il Prestatore dovrà in ogni caso garantire la valuta indicata dal GME. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni subiti.

### **4.3.3 Bonifici Fornitori Estero CBI**

Il GME, attraverso il servizio *Remote Banking*, inserisce tutti i dati ed informazioni relativi a ciascun fornitore:

- denominazione o ragione sociale;
- divisa utilizzata;
- dati bancari relativi al conto su cui addebitare il pagamento (ABI, CAB, n° c/c, ovvero BIC, IBAN);

- dati bancari relativi al conto su cui accreditare il pagamento (ABI, CAB, n° c/c, ovvero BIC, IBAN);
- ammontare del pagamento dovuto;
- data di esecuzione del bonifico al fine di garantire una specifica valuta al beneficiario;
- causale del pagamento;
- CIG/CUP ove richiesto dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

e li trasmette con flusso telematico al Prestatore. Il Prestatore garantisce il regolamento dei fondi con la banca del beneficiario, come segue:

- se coincidente con quella dell'ordinante, lo stesso giorno lavorativo della data di esecuzione;
- se diversa da quella dell'ordinante, entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla data di esecuzione.

Nel caso in cui la data di ricezione del flusso da parte del Prestatore coincida con la data di esecuzione, il GME invia al Prestatore i bonifici entro le ore 13,00.

Nel caso di ritardo nell'effettuazione di pagamenti superiore a 1 giorno rispetto al termine indicato, il GME applicherà al Prestatore una penale pari a 50 euro, salvo che esso non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. Resta inteso che il Prestatore dovrà in ogni caso garantire la valuta indicata dal GME. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni subiti.

#### **4.3.4 Bonifici Fornitori Extra-Mercato – Mandato di Pagamento**

La disposizione di pagamento è effettuata dal GME, entro il giorno lavorativo antecedente alla data di esecuzione dei pagamenti, mediante l'invio al Prestatore, attraverso il servizio *Remote Banking*, di un file, in formato txt conforme agli standard tecnici CBI e contenente, per ciascun ordine di pagamento a favore dei fornitori, i seguenti dati ed informazioni relativi a ciascun fornitore:

- denominazione o ragione sociale;
- dati bancari relativi al conto su cui addebitare il pagamento (ABI, CAB, n° c/c, ovvero BIC, IBAN);
- dati bancari relativi al conto su cui accreditare il pagamento (ABI, CAB, n° c/c, ovvero BIC, IBAN);
- ammontare del pagamento dovuto;

- data di esecuzione dei bonifici al fine di garantire una specifica valuta ai beneficiari;
- causale del pagamento;
- CIG/CUP ove richiesto dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Prestatore garantisce il regolamento dei fondi con la banca del beneficiario, come segue:

- se coincidente con quella dell'ordinante, lo stesso giorno lavorativo della data di esecuzione;
- se diversa da quella dell'ordinante, entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla data di esecuzione.

Nel caso in cui la data di ricezione del flusso da parte del Prestatore coincida con la data di esecuzione, il GME invia al Prestatore i bonifici entro le ore 13,00.

Nel caso di ritardo nell'effettuazione di pagamenti superiore a 1 giorno rispetto al termine indicato, il GME applicherà al Prestatore una penale pari a 50 euro, salvo che esso non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. Resta inteso che il Prestatore dovrà in ogni caso garantire la valuta indicata dal GME. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni subiti.

### 4.3.5 Bonifici Stipendi

Il sistema scelto dal GME per il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti prevede l'accreditamento delle competenze stesse in conti correnti presso una qualsiasi dipendenza del Prestatore o presso altri istituti di credito. La disposizione di pagamento è effettuata dal GME entro il giorno lavorativo antecedente alla data di esecuzione dei pagamenti, mediante l'invio al Prestatore, attraverso il *Servizio Remote Banking*, di un file, in formato txt conforme agli standard tecnici CBICBI e contenente, per ciascun ordine di pagamento a favore dei dipendenti, i seguenti dati ed informazioni relativi a ciascun dipendente:

- cognome, nome, indirizzo;
- dati bancari relativi al conto su cui addebitare il pagamento (ABI, CAB, n° c/c, ovvero BIC, IBAN);
- dati bancari relativi al conto su cui accreditare il pagamento (ABI, CAB, n° c/c, ovvero BIC, IBAN);
- ammontare del pagamento dovuto;
- data di esecuzione dei bonifici al fine di garantire una specifica valuta ai beneficiari;

- causale del pagamento.

Il Prestatore garantisce il regolamento dei fondi con la banca del beneficiario, come segue:

- se coincidente con quella dell'ordinante, lo stesso giorno lavorativo della data di esecuzione;
- se diversa da quella dell'ordinante, entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla data di esecuzione.

Nel caso in cui la data di ricezione del flusso da parte del Prestatore coincida con la data di esecuzione, il GME invia al Prestatore i bonifici entro le ore 13,00.

Nel caso di ritardo nell'effettuazione di pagamenti superiore a 1 giorno rispetto al termine indicato, il GME applicherà al Prestatore una penale pari a 50 euro, salvo che esso non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. Resta inteso che il Prestatore dovrà in ogni caso garantire la valuta indicata dal GME. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni subiti.

### **4.3.6 F24 On-Line**

Il GME, attraverso il *Servizio Remote Banking*, inserisce on-line i dati di ciascuna delega in apposite maschere che riproducono fedelmente le diverse sezioni del modello F24 cartaceo specificando il conto su cui deve essere addebitato l'importo relativo al pagamento delle imposte e dei contributi e la data di pagamento. A tal proposito, si precisa che il Prestatore dovrà far parte delle banche che hanno stipulato con l'Agenzia delle Entrate una specifica convenzione. In merito alla valuta di addebito per il GME, si precisa che la stessa dovrà essere di tre giorni successiva alla data di pagamento dell'F24. Il Prestatore, riceve le disposizioni di pagamento, effettua i controlli formali, restituendone in formato elettronico l'esito, effettua il riversamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, addebitando in contropartita il conto corrente indicato dal GME ed invia la conferma in formato elettronico dell'avvenuto pagamento. Il Prestatore inoltre, renderà disponibile in formato PDF, attraverso il sistema di *remote banking*, la quietanza di pagamento valida ai fini fiscali, a partire dal secondo giorno lavorativo successivo alla data di scadenza.

Le disposizioni di pagamento vengono trasmesse con flusso telematico al Prestatore. Qualora le deleghe presentino una scadenza corrispondente alla data di conferma, è necessario autenticare le disposizioni entro le ore 24,00.

## Allegato 2 al Disciplinare di gara

Le richieste di annullamento delle disposizioni di pagamento trasmesse di cui al presente punto 6, devono essere effettuate, tramite apposita funzione, entro e non oltre le ore 18,30 della data di scadenza del pagamento.

Nel caso di ritardo nell'effettuazione di pagamenti superiore a 1 giorno rispetto al termine indicato, il GME applicherà al Prestatore una penale pari a 50 euro, salvo che esso non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. Resta inteso che il Prestatore dovrà in ogni caso garantire la valuta indicata dal GME. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni subiti.

A titolo informativo si segnala che per i primi 6 (sei) mesi del 2011 i pagamenti per F24 sono stati pari ad un controvalore complessivo di € 5.111.236,56 (cinquemilionicentoundicimiladuecentotrentasei/56).

\* \* \*

Con riferimento alle disposizioni di pagamento effettuate mediante *il Servizio Remote Banking*, di cui ai precedenti paragrafi da 4.3.1 a 4.3.6, il Prestatore renderà disponibile attraverso la stesse funzionalità del Servizio la conferma dell'avvenuto pagamento.

Per il conto corrente in oggetto il Prestatore si impegna a fornire l'aggiornamento in tempo reale dei movimenti sul sistema di *Remote Banking*, contestualmente alla ricezione dei flussi sui propri sistemi informatici, sia in entrata che in uscita. Relativamente a tale conto corrente bancario, il Prestatore consentirà al GME di estrarre, direttamente dall'home banking, un file excel contenente almeno i campi "causale del versamento", "importo", "data valuta" per ciascuno dei versamenti.

### **5. Specifiche tecniche ed operative di fornitura del servizio di apertura di credito in conto corrente**

Il servizio di anticipazione finanziaria consta nell'apertura di una linea di credito sul conto corrente di cui alla precedente lettera H. del precedente paragrafo 3.1.1, entro un limite massimo pari a € 50.000.000,00 (cinquantamiloni/00), e dovrà prevedere:

- tasso debitore Euribor a un mese base 365 calcolato come media mensile di tale indicatore per ciascun giorno del mese di riferimento, maggiorato di uno spread pari a 200 *basis points*;
- commissioni sul fido accordato pari a € 10.000,00 (diecimila/00) annui, da regolarsi trimestralmente ad ogni liquidazione degli interessi;

- nessuna altra commissione oltre quelle esplicitamente sopraindicate.

Tale linea di credito, della quale il GME può richiedere la revoca, è volta a coprire il pagamento a CC&G dei margini di variazione giornalieri e il differenziale di prezzo derivanti dal trasferimento in capo al GME delle posizioni contrattuali in *futures* relative al Comparto Derivati dell'Energia concluse su IDEX dagli operatori che hanno esercitato l'opzione di consegna fisica.

Il Prestatore si impegna a mantenere il conto corrente in oggetto capiente nei limiti del fido accordato per consentire la regolazione dei pagamenti nei confronti di CC&G.

Qualora il massimale indicato nel presente Paragrafo venga raggiunto, il Prestatore ne dà comunicazione al GME onde valutare la possibilità di estendere la linea di credito e concordare diverse condizioni finanziarie.

Nel caso in cui la comunicazione dell'avvenuto raggiungimento del massimale sia ritardata di oltre un'ora rispetto al momento in cui il Prestatore ne viene a conoscenza, il GME applicherà al Prestatore una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00), salvo che lo stesso non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. E' fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni subiti.

### **6. Specifiche tecniche ed operative di fornitura del servizio di gestione delle garanzie finanziarie per il Mercato elettrico, la Piattaforma conti energia a termine ed il Mercato del gas.**

Come riportato al precedente paragrafo 3.1.2, il servizio di gestione delle garanzie finanziarie dovrà essere costituito dalle seguenti attività:

- a) verifica delle fideiussioni prestate a favore del GME, nonché degli eventuali aggiornamenti delle stesse;
- b) comunicazione al GME, con riferimento a ciascun operatore, dell'ammontare garantito e del termine di validità ed efficacia delle fideiussioni nonché degli eventuali aggiornamenti delle stesse;
- c) custodia delle fideiussioni prestate a favore del GME, nonché degli eventuali aggiornamenti delle stesse;
- d) escussione delle fideiussioni prestate a favore del GME, in nome e per conto del GME stesso.

## Allegato 2 al Disciplinare di gara

1. Alla presentazione della fideiussione da parte di un operatore, il Prestatore, entro il giorno lavorativo successivo:
  - a) verifica che la fideiussione sia stata effettivamente emessa da un istituto bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 1° settembre 1993 n.385 e che presenti un *rating* di lungo termine, attribuito da almeno una delle seguenti società: *Standard & Poor's Rating Services, Moody's Investor Service e Fitch*.

Detto rating non deve essere inferiore ai limiti indicati rispettivamente:

    1. all'Articolo 79, comma 79.1 della Disciplina;
    2. all'Articolo 56, comma 56.1 del Regolamento della PCE;
    3. all'Articolo 45, comma 45.1 del Regolamento del Mercato del gas;
  - b) verifica che, qualora l'istituto bancario, sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2 del cod. civ., non soddisfi i requisiti di cui alla precedente lettera a), la fideiussione rilasciata dall'istituto stesso sia corredata da una dichiarazione resa dalla società controllante che soddisfi i requisiti di cui alla precedente lettera a).
  - c) verifica la completezza e la conformità della fideiussione al modello:
    - Allegato 3 della Disciplina, per le fideiussioni rilasciate per l'operatività sui mercati dell'energia ovvero sulla PCE ai sensi dell'Articolo 79, comma 79.1, della Disciplina medesima;
    - Allegato 3 del Regolamento PCE, per le fideiussioni rilasciate ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento PCE stesso;
    - Allegato 5 della Disciplina, per le fideiussioni rilasciate ai soli fini di offerte congrue sul mercato elettrico a pronti ai sensi dell'Articolo 79, comma 79.1, della Disciplina;
    - Allegato 7 della Disciplina, per le fideiussioni integrate, ai soli fini di offerte congrue sul mercato elettrico a pronti ovvero di richieste di registrazione sulla PCE, rilasciate ai sensi dell'Articolo 79, comma 79.1, della Disciplina;
    - Allegato C del Regolamento del Mercato del Gas per le fideiussioni rilasciate ai sensi dell'Articolo 45, comma 45.1, del medesimo Regolamento.
  - d) verifica che l'eventuale dichiarazione resa dalla società controllante attesti quanto previsto all'Articolo 79, comma 79.3, lettere a) e b), della Disciplina ovvero dell'Articolo 56, comma 56.2, lettere a) e b) del Regolamento PCE e

## Allegato 2 al Disciplinare di gara

dell'Articolo 45, comma 45.3, lettere a) e b) del Regolamento del Mercato del Gas .

Il Prestatore, effettuata la verifica della fideiussione e della dichiarazione della società controllante, provvede, entro il giorno lavorativo successivo a quello di presentazione della fideiussione, a comunicarne l'esito:

*nel caso di esito positivo*, mediante l'invio al GME, attraverso messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento, entro le ore 16,00, di due *files*, uno in formato xls contenente, con riferimento all'operatore che ha presentato la fideiussione, i seguenti dati ed informazioni:

- denominazione o ragione sociale;
- istituto fideiubente;
- dati identificativi del documento di fideiussione (almeno n. protocollo e data ed eventualmente altri riferimenti utili);
- ammontare garantito dalla fideiussione, con il dettaglio delle voci di cui alle lettere i), ii) e iii) per i soli modelli di fideiussione di cui agli Allegati 3 e 4 al Regolamento PCE;
- periodo di validità della fideiussione;
- note;

l'altro, in formato pdf, contenente copia della garanzia pervenuta;

*nel caso di esito negativo*, al GME e all'operatore, mediante trasmissione a mezzo telefacsimile ovvero messaggio di posta elettronica, con avviso di ricevimento, di copia della comunicazione di esito negativo.

Nel caso di ritardo nella comunicazione dell'esito positivo superiore a 60 minuti rispetto al termine indicato, il GME applicherà al Prestatore una penale pari a 50 euro, salvo che lo stesso non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni subiti.

2. Il Prestatore verifica che, durante il periodo di validità della fideiussione, gli istituti bancari garanti, ovvero la società inizialmente controllante di cui al precedente punto 1, lettera b), mantengono i requisiti richiesti per il rilascio della fideiussione stessa e, in caso di perdita di uno o più requisiti, ne dà comunicazione al GME e all'operatore. La comunicazione è effettuata dal Prestatore nei confronti del GME,

## Allegato 2 al Disciplinare di gara

mediante invio tempestivo, e comunque non oltre 2 (due) giorni dal verificarsi dell'evento, di messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento all'indirizzo e-mail del GME. La comunicazione riporta i seguenti dati ed informazioni relativi all'istituto di credito interessato:

- denominazione o ragione sociale;
- requisito per il rilascio della fideiussione che è venuto meno;
- data in cui il requisito è venuto meno;
- fideiussioni rilasciate dall'istituto di credito interessato e indicazione dell'operatore garantito.

La comunicazione, anticipata attraverso messaggio di posta elettronica, con avviso di ricevimento, è effettuata, altresì, nei confronti dell'operatore mediante invio tempestivo e, comunque, non oltre 2 (due) giorni dal verificarsi dell'evento a mezzo raccomandata A.R. e deve contenere i dati relativi alle fideiussioni rilasciate all'operatore stesso.

Il GME comunica al Prestatore l'informazione di cui all'art. 79, comma 79.3, lettera a) della Disciplina ovvero dell'art. 56 comma 56.2 lettera a) del Regolamento PCE e dell'Articolo 45, comma 45.3, lettere a) del Regolamento del Mercato del Gas relativa alla perdita del controllo da parte della società controllante.

Il GME applicherà al Prestatore una penale pari a 50 euro per ogni circostanza di ritardo nell'effettuazione della comunicazione superiore a 1 giorno rispetto al predetto termine di 2 (due) giorni. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni subiti.

Il Prestatore deve inoltre trasmettere una comunicazione mensile al GME, entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, mediante invio di messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento all'indirizzo e-mail del GME, nella quale attesta che nessun istituto fideiubente ovvero società controllante ha perso i requisiti presenti all'atto della presentazione della fideiussione.

Il Prestatore deve altresì trasmettere, con comunicazione mensile entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, mediante invio di messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento all'indirizzo *e-mail* del GME, apposito foglio elettronico in formato xls in cui siano riepilogate le informazioni in merito al complesso delle garanzie fideiussorie in essere a favore del GME e nell'interesse di tutti gli operatori dei mercati gestiti dal GME, contenente almeno le seguenti informazioni:

## Allegato 2 al Disciplinare di gara

- denominazione o ragione sociale dell'operatore nell'interesse del quale è stata rilasciata la fideiussione;
- istituto fideiubente;
- dati identificativi del documento di fideiussione (almeno n. protocollo e data ed eventualmente altri riferimenti utili);
- ammontare garantito dalla fideiussione, con il dettaglio delle voci di cui alle lettere i), ii) e iii) per i soli modelli di fideiussione di cui agli Allegati 3 e 4 al Regolamento PCE;
- periodo di validità della fideiussione;
- note.

Nel caso in cui le comunicazioni mensili suddette avvengano con un ritardo superiore a 2 giorni lavorativi, rispetto al termine indicato, il GME applicherà al Prestatore una penale pari a 50 euro, salvo che lo stesso non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni subiti.

3. Nel caso in cui un operatore richieda la modifica dell'ammontare garantito ovvero dei termini di validità ed efficacia della fideiussione, presentando al Prestatore una lettera di aggiornamento, il Prestatore verifica la conformità della stessa al modello:
  - Allegato 4 della Disciplina, in caso di aggiornamento della fideiussione di cui all'Allegato 3 della Disciplina, rilasciata ai sensi dell'articolo 79, comma 79.1, della Disciplina medesima;
  - Allegato 4 del Regolamento PCE, in caso di aggiornamento della fideiussione di cui all'Allegato 3 del Regolamento PCE, rilasciata ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento PCE stesso;
  - Allegato 6 o Allegato 8 della Disciplina, in caso di aggiornamento delle fideiussioni di cui rispettivamente all'Allegato 5 e all'Allegato 7 della Disciplina, rilasciate ai sensi dell'articolo 79, comma 79.1, della Disciplina medesima;
  - Allegato D del Regolamento del Mercato del gas, in caso di aggiornamento della fideiussione di cui all'allegato C del Regolamento del mercato del gas, rilasciata ai sensi dell'articolo 45, comma 45.1, del medesimo Regolamento

## Allegato 2 al Disciplinare di gara

e provvede a comunicarne l'esito sia al GME che all'operatore entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui la lettera di aggiornamento è presentata.

La comunicazione è effettuata dal Prestatore nel seguente modo:

- I. *nel caso di aggiornamento con esito positivo*, mediante l'invio al GME, attraverso messaggio di posta elettronica, con avviso di ricevimento, entro le ore 16,00, di un *file*, in formato xls contenente, con riferimento all'operatore che ha presentato la lettera di aggiornamento della fideiussione, i seguenti dati ed informazioni:
  - denominazione o ragione sociale;
  - istituto fideiubente;
  - dati identificativi del documento di fideiussione aggiornato (almeno n. protocollo e data ed eventualmente altri riferimenti utili);
  - ammontare garantito dalla fideiussione a seguito della lettera di aggiornamento, con il dettaglio delle voci di cui alle lettere i), ii) e iii) per i soli modelli di fideiussione di cui agli Allegati 3 e 4 al Regolamento PCE;
  - periodo di validità della fideiussione a seguito della lettera di aggiornamento, per le fideiussioni di cui agli Allegati 6 e 8 della Disciplina e 4 del Regolamento della PCE;
  - note;
- II. *nel caso di aggiornamento con esito negativo*, al GME e all'operatore, mediante trasmissione a mezzo telefacsimile ovvero messaggio di posta elettronica di copia della comunicazione di esito negativo inviata all'operatore e al GME.

Nei casi di riduzione dell'ammontare garantito o anticipo della scadenza, il Prestatore deve richiedere, mediante invio di messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento all'indirizzo e-mail del GME, il benestare all'accettazione della lettera di aggiornamento.

4. Il Prestatore, entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta del GME, provvede ad escutere, in nome e per conto del GME, e secondo la prassi e gli usi del settore bancario e creditizio, la fideiussione prestata a favore del GME stesso.

## Allegato 2 al Disciplinare di gara

Tale richiesta è effettuata dal GME mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata mediante tele facsimile ovvero messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento.

La richiesta riporta i seguenti dati ed informazioni relativi alla fideiussione interessata:

- denominazione o ragione sociale dell'istituto fideiubente;
- dati identificativi del documento di fideiussione (almeno n. protocollo e data ed eventualmente altri riferimenti utili);
- ammontare da escutere;
- conto su cui accreditare l'ammontare escusso.

Nel caso in cui l'effettuazione della escussione avvenga con il ritardo di 1 giorno rispetto al termine indicato, il GME applicherà al Prestatore una penale pari a 50 euro, salvo che lo stesso non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni subiti.

5. Il Prestatore, ricevuti i pagamenti derivanti dall'escussione della fideiussione, li accredita sui conti intestati al GME, con valuta lo stesso giorno di ricezione dei pagamenti, e dà immediata comunicazione al GME attraverso il servizio Remote Banking, per ciascuna fideiussione escussa, dei seguenti dati ed informazioni:

- denominazione o ragione sociale dell'operatore debitore garantito;
- denominazione o ragione sociale dell'istituto fideiubente;
- dati identificativi del documento di fideiussione (almeno n. protocollo e data ed eventualmente altri riferimenti utili);
- ammontare escusso.

In caso di mancato adempimento dell'istituto fideiubente, le azioni legali necessarie per recuperare le somme dovute sono intraprese dal GME, secondo quanto previsto dall'articolo 89.4 della Disciplina ovvero dall'articolo 68 del Regolamento della PCE ovvero dall'articolo 54.4 del Regolamento del mercato del Gas.

Resta inteso che per l'attività di escussione della fideiussione non sarà addebitata alcuna spesa, come già indicato nelle Premesse del presente capitolato tecnico.

Il GME applicherà al Prestatore una penale pari a 50 euro per ogni circostanza di ritardo nell'effettuazione dell'accredito dell'importo escusso superiore a 1 giorno

## **Allegato 2 al Disciplinare di gara**

lavorativo rispetto alla giornata di ricezione del pagamento, ferma restando comunque la necessità di garantire la medesima valuta dell'incasso, salvo che il Prestatore non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni subiti.

**7. Modalità tecniche comuni di svolgimento del servizio di tesoreria**

1. Il Prestatore informa il GME, entro 2 (due) ore dal suo verificarsi, l'insorgenza dell'inconveniente o dell'anomalia operativa derivante da problemi di natura tecnica, o di qualunque altro evento che possa determinare la mancata o inesatta prestazione dei servizi, mediante messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento, all'indirizzo *e-mail* [contab@mercatoelettrico.org](mailto:contab@mercatoelettrico.org).

Tale messaggio riporta:

- l'indicazione dettagliata dell'inconveniente o anomalia operativa verificatasi;
- le ragioni di tale anomalia e le azioni che si intendono intraprendere al fine della sua soluzione;
- i tempi previsti per il ripristino delle funzionalità.

Il Prestatore, a fronte del verificarsi di qualsiasi inconveniente o anomalia operativa, nelle more della risoluzione degli stessi, mette a disposizione le proprie risorse di back office al fine di dare in ogni caso corso all'esecuzione delle prestazioni richieste nel rispetto della tempistica prevista dal presente capitolato tecnico.

2. Lo scambio di dati e di informazioni tra il GME e il Prestatore, relativi al Servizio di gestione delle garanzie finanziarie, è effettuato in modo da garantirne la sicurezza, la riservatezza e l'autenticità.
3. Lo scambio dei dati e di informazioni tra il GME ed il Prestatore relativi al servizio di regolazione dei pagamenti, nonché al Servizio di apertura di credito in conto corrente, è effettuato in modo da garantirne la sicurezza, la riservatezza e l'autenticità, mediante canali protetti.
4. Il Prestatore è tenuto a rendere disponibile, senza alcun onere per il GME, un servizio di Remote Banking tramite il quale, in modalità "on-line" il GME può accedere, in tempo reale, a tutte le informazioni che caratterizzano il servizio stesso e, più in generale, la propria posizione contabile, inclusa la disponibilità residua del fido attivo sul conto corrente di cui alla lettera H. del precedente paragrafo 3.1.1. A titolo

## Allegato 2 al Disciplinare di gara

esemplificativo e non esaustivo, il sistema di “Internet Banking” dovrà fornire informazioni in merito alla situazione contabile di tutti i conti che il GME intrattiene anche presso altri Istituti di Credito. Per accedere a tale servizio sarà necessario che le altre banche presso le quali il GME è cliente trasmettano i necessari flussi telematici presso il Prestatore una volta perfezionata la documentazione autorizzativa. Il sistema dovrà altresì consentire:

- di poter estrarre, attraverso un'apposita funzione di download flussi in formato CBI, i files in formato txt, contenenti tutti i flussi trasmessi dalle varie banche con cui il GME intrattiene rapporti di conto corrente e relativi ad un determinato lasso di tempo, al fine di alimentare l'applicativo SAP per la chiusura dei conti transitori;
- di poter ricevere tutta la documentazione contabile in versione digitale, con particolare riferimento alle lettere contabili ed agli estratti conto periodici;
- lo “Scarico dati in formato Excel”. Tale funzione permette al GME di esportare in formato Excel tutti i dati bancari relativi a tutti i conti che intrattiene, riferiti ad un determinato lasso di tempo. Relativamente ai conti correnti bancari dedicati ai mercati ambientali, il sistema dovrà consentire al GME di estrarre, direttamente dall'home banking, un file excel contenente almeno i campi “causale del versamento”, “importo”, “data valuta” per ciascuno dei versamenti.

Si ribadisce, inoltre, che il Prestatore si impegna a fornire l'aggiornamento in tempo reale dei movimenti sul sistema di Remote Banking, contestualmente alla ricezione dei flussi sui propri sistemi informatici, sia in entrata che in uscita.

Con l'obiettivo di differenziare i livelli autorizzativi per le varie funzioni del GME, il servizio dovrà consentire la personalizzazione degli accessi.

**8. Durata e valore dell'appalto**

La durata dell'affidamento è di 36 (trentasei) mesi a partire dalla stipula della convenzione.

Il valore complessivo stimato del servizio è pari a € 2.150.650,74 (duemilionicinquantamilaseicentocinquanta/74) su base annua, IVA esclusa, per un valore complessivo di € 6.451.952,22 (seimilioni quattrocentocinquantunomilanovecentocinquantadue/22) IVA esclusa, nel triennio.

Tale ammontare rappresenta una stima assolutamente di massima riferita ai mancati oneri della banca per le caratteristiche di infruttuosità dei due c/c dedicati ai depositi cauzionali; la stima è stata, pertanto, quantificata applicando alla giacenza del 2011 il tasso di remunerazione indicato nel presente capitolato tecnico che sarà corrisposto dal Prestatore al GME per i conti espressamente fruttiferi.

Tale importo è quindi da intendersi come meramente indicativo, in quanto, oltre ad essere riferito a dati storici che non necessariamente si ripeteranno nel prossimo triennio, restano comunque non quantificabili, da un lato, i ricavi derivanti dall'impiego delle somme raccolte e, dall'altro, i costi di struttura per il servizio richiesto nel presente capitolato tecnico.

Le offerte devono essere formulate in aumento sulla base d'asta, che è pari a € 0 (zero/00) oltre IVA.

Il servizio di tesoreria verrà aggiudicato, secondo il criterio del prezzo migliore, al soggetto che offrirà l'importo più alto rispetto all'importo posto a base d'asta.

L'affidamento del servizio di tesoreria non dà luogo, pertanto, al riconoscimento di alcun corrispettivo economico da parte del GME in favore dell'aggiudicatario del servizio; sarà quest'ultimo a versare al GME il corrispettivo offerto in sede di gara.